

CITTÀ DI CARBONIA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN TRITURATORE PER RIFIUTI URBANI
INGOMBRANTI

L'anno _____, addì ____ del mese di _____ in Carbonia, nei locali del Palazzo Comunale sito in Piazza Roma 1, avanti a me, Segretario del Comune di Carbonia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente e col mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i sigg.:

- _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente del Comune di Carbonia, codice fiscale 81001610922, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,

- _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della Ditta _____, con sede legale in _____ Codice Fiscale/P. IVA _____,

Componenti della cui identità personale io Segretario sono certo;

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, della **fornitura di un trituratore per rifiuti urbani ingombranti**, specificamente destinato alla triturazione dei materassi, come richiesto dalla provincia di Carbonia Iglesias con apposita prescrizione riportata nella Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n° 97 del 26.04.2011 del Servizio Tutela del Territorio del medesimo Ente. La fornitura oggetto dell'appalto è meglio descritta al punto 4 del Capitolato.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta ammonta a Euro 220.000 (Euro duecentoventimila/00), al netto dell'IVA.

ART. 3 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'Esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 300 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. I compiti del Direttore dell'esecuzione sono disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010, con particolare riferimento all'art. 301 del suddetto D.P.R.

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto è il Responsabile del Procedimento.

ART. 4 - TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA

La consegna della fornitura, dovrà avvenire entro e non oltre giorni 90 dall'aggiudicazione definitiva, presso l'impianto di selezione e stabilizzazione dei rifiuti urbani ubicato in Carbonia, loc. sa Terredda..

Alla consegna del trituratore dovrà essere consegnato il fascicolo tecnico, con manuale d'uso e manutenzione e le prescritte certificazioni di conformità.

All'atto della consegna, deve essere compresa, senza oneri per la Stazione Appaltante, la formazione obbligatoria del Ns personale con prova pratica di utilizzo del macchinario.

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna sarà applicata una penale giornaliera pari al 1% dell'importo della fornitura. La penale accumulata sarà detratta direttamente dal compenso dovuto al fornitore. La consegna deve essere effettuata durante l'orario di lavoro, previo accordo telefonico con il Responsabile del Servizio. La fornitura deve essere accompagnata da regolare bolla che deve essere controfirmata dal Responsabile del Servizio. Le operazioni di scarico e di sistemazione dovranno essere effettuate a cura della ditta aggiudicataria con mezzi e personale propri. Tutte le spese di trasporto ed oneri connessi con le spedizioni sono a carico del fornitore, il quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa. Deterioramenti in conseguenza del trasporto conferiscono al Comune di Carbonia il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a danno del Fornitore.

ART. 5 - PENALI E RISOLUZIONE

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente punto 5 del Capitolato, l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari all' 1% (uno per mille) del corrispettivo

contrattuale netto complessivo, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Tale penale non si applica per ritardi imputabili all'Amministrazione Appaltante ovvero derivanti da cause di forza maggiore o caso fortuito.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore consegni la fornitura in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato o nel Contratto.

In tali casi l'Amministrazione Appaltante applicherà all'Aggiudicatario le predette penali sino al momento in cui la fornitura sarà consegnata in modo effettivamente conforme alle disposizioni dell'Amministrazione Appaltante, del Capitolato e, comunque, del Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il colpevole ritardo o inesatto adempimento ecceda i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 6 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

E' a carico della ditta aggiudicataria l'assunzione di ogni responsabilità in ordine all'assolvimento degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs 81/08, nei confronti della manodopera impiegata per l'esecuzione della fornitura. Non sono previsti costi per la sicurezza in quanto trattasi di mera fornitura di materiali senza posa in opera.

L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle disposizioni anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Amministrazione Appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta, pari nel massimo al 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo globale del Contratto, che sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'Appaltatore stesso.

ART. 7 - CORRISPETTIVO - FATTURAZIONI - PAGAMENTI

Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione della presente fornitura è pari a quanto indicato nell'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario e, comunque, nel Contratto stipulato con l'Amministrazione Appaltante.

Il predetto corrispettivo è riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato e del Contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza delle normative vigenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall'Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, sono comunque subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Il Comune di Carbonia provvederà al pagamento all'Aggiudicatario del corrispettivo importo contrattuale secondo le seguenti modalità:

- 80 % ad avvenuta fornitura;
- 20% a collaudo.

Il pagamento verrà disposto, previa presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore, successivamente alla conclusione delle attività sopra descritte. Tale fattura deve contenere il riferimento al presente appalto ed il dettaglio delle attività pienamente e correttamente svolte. La suddetta fattura deve

essere indirizzata al Comune di Carbonia - Piazza Roma 1 - 09013 Carbonia.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al ricevimento della fattura, redatta secondo le norme in vigore, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Appaltatore, che sarà indicato in calce alla fattura stessa. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note all'Amministrazione Appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad un eventuale ritardo nel pagamento.

Un eventuale ritardo nel pagamento causato dall'impossibilità per l'Amministrazione Appaltante di verificare le prestazioni eseguite in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non sarà imputabile né addebitabile all'Amministrazione stessa.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge.

La stazione appaltante verifica l'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente (dunque, anche a seguito della cessione dell'azienda o del ramo aziendale deputato all'esecuzione dell'appalto), salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed a condizione che l'Amministrazione Appaltante accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- intervenuta emanazione, nei confronti dell'Appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n.1423/1956 ed agli artt. 2 e seguenti della L. n. 575/1965;
- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti dell'Appaltatore, per frodi nei riguardi dell'Amministrazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciati dall'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ovvero venir meno, in capo all'Appaltatore stesso, dei requisiti generali richiesti

- per la partecipazione alla gara;
- cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso;
 - mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Appaltante.

Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione Appaltante, a mezzo di lettera raccomandata A/R, e comporterà il risarcimento dell'eventuale danno in favore dell'Amministrazione stessa.

ART. 11 - RECESSO

L'Amministrazione Appaltante ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c. e nei limiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Il recesso dell'Amministrazione Appaltante ha effetto dal giorno in cui l'Appaltatore ne riceve comunicazione con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore è tenuto a cessare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Appaltante.

ART. 12 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, nel caso in cui siano state riscontrate inadempienze dell'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al punto 7 limitatamente alle forniture contestate, ferma l'eventuale applicazione delle penali di cui al punto 5 e fino a quando l'Appaltatore non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali. La sospensione sarà comunicata tempestivamente per iscritto all'Appaltatore.

ART. 13 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Appaltatore, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi di cui sopra, l'Amministrazione Appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto. I diritti di rogito, a totale carico dell'impresa, vengono pagati in base all'importo contrattuale.

ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Carbonia, Piazza Roma 1. Fermo quanto previsto dall'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione Appaltante e l'Aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del contratto saranno deferite al Foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale.

ART. 16 - NORME FINALI

L'Ente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m. e integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge in vigore.